

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2023 - 2025
PESCARA ENERGIA SPA**

**AI SENSI DELLA LEGGE 06 NOVEMBRE 2012, N. 190
"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"**

**PREDISPOSTO DAL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

ADOTTATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO IN DATA 31 MARZO 2023

1. PREMESSA

La Società, in qualità di Ente in controllo pubblico, ha dato attuazione tempo e per tempo a quanto previsto nella Legge 06 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA" nonché alle disposizioni in materia emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione nominando un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e redigendo sin dal 2015, un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche "PTPCT") che viene aggiornato annualmente ai sensi della Legge n.190/2012 e in linea con gli indirizzi dell'ANAC.

Il PTPCT costituisce il documento di programmazione attraverso il quale la Società, in linea ed in coerenza con le indicazioni formulate a livello nazionale in sede di PNA, definisce e sistematizza la propria strategia di prevenzione della corruzione. Di fatto il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2023-2025, consolida alcune scelte di carattere generale già definite nei Piani precedenti, soprattutto con riferimento alla continuità di alcune misure volte alla prevenzione dei rischi.

Il Piano ha avuto da sempre un carattere attuativo volto a implementare misure generali di prevenzione quali: la formazione, il codice etico e comportamentale, l'istituto del whistleblowing, il monitoraggio su situazioni di inconferibilità e incompatibilità, la trasparenza, nonché le misure specifiche sulla base delle attività e dei processi posti in essere dalla Società.

Il presente Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2023-2025, rappresenta il proseguimento dei Piani precedenti in un'ottica di continuità evolutiva dell'impostazione generale della Società, costantemente volto alla definizione di linee strategiche ed alla prevenzione dei rischi di "mala administration".

Il presente Piano è rivolto - in attuazione del più generale principio di miglioramento continuo e progressivo - al costante sviluppo, aggiornamento ed implementazione delle strategie e delle misure volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. In particolare, la Società nel corso dell'anno 2022 ha dato attuazione alle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024; nel complesso si è rilevato un buon livello di realizzazione di tali misure sia perché si tratta di misure già attuate nelle passate programmazioni e, pertanto, rodiate; sia perché nella maggior parte dei casi sono poste in essere in modo strutturale e continuativo dagli uffici. Nel corso del 2022 il RPCT ha effettuato il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste dal Piano 2022-2024, in particolare:

- il RPCT ha monitorato sull'adempimento degli obblighi di trasparenza, riscontrando la completezza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate nella sezione "Società Trasparente". L'attività è stata svolta su base semestrale e ha riguardato la totalità degli adempimenti. L'esito dell'attività di monitoraggio risulta soddisfacente.

- il RPCT ha monitorato sull'attuazione delle Misure Generali e Specifiche previste in ragione delle aree di rischio rilevate .

Il presente Piano è stato pertanto redatto tenendo conto dello stato di attuazione delle Misure Anticorruzione precedentemente identificate, dell'aggiornamento dell'Analisi del Contesto in cui la Società opera e con l'obiettivo del progressivo adeguamento agli indirizzi contenuti nel PNA 2022 dell'ANAC.

Si evidenzia inoltre che la Società ha adottato da tempo un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo quale strumento di "risk management" e di prevenzione delle condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01; così come previsto dalla delibera ANAC 1134/2017, nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, in una logica di coordinamento tra gli adempimenti previsti dalla normativa "Anticorruzione" e la necessità di dotarsi di un Modello 231/01, la società ha integrato il presente Piano al Modello 231/01, prevedendo che le prescrizioni e i programmi di azione identificati in quest'ultimo, ove applicabili, si prefigurino come presidi di controllo relativi alla prevenzione della corruzione ex l. n. 190/ 2012. Tali presidi di controllo, dunque vanno considerati quali ulteriori e complementari a quelli stabiliti nel presente Piano.

2.GENESI del PTPCT

La Legge 06 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA", entrata in vigore il 28 novembre 2012, si iscrive nel più ampio quadro dei provvedimenti normativi finalizzati alla lotta alla corruzione, in adempimento agli obblighi imposti dal diritto internazionale.

Con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli: ad un primo livello, quello "nazionale", il Dipartimento della Funzione Pubblica dispone il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche PNA); ad un secondo livello, quello "decentrato" ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche PTPCT) che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. La normativa sopracitata è stata oggetto di parziale integrazione - ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" - con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il decreto 97/2016, in accordo con la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016", apporta diverse novità nella redazione del PNA, lasciando però immutata la ratio e le caratteristiche di fondo dell'aggiornamento 2015 predisposto dalla stessa Autorità.

La nuova disciplina ha tra le principali finalità quella di fornire dei chiarimenti in merito alla natura, ai contenuti e al procedimento di approvazione del PNA, alla delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina e alla revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni.

La funzione del Piano Nazionale Anticorruzione è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale; il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del "feedback" ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l'adozione del PNA non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

Si fa presente che così come chiarito dall'Autorità le indicazioni del PNA non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA, si individuano tre macro-categorie di soggetti:

- le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1);
- altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2);
- altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato, in quanto compatibile e limitatamente a dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse (art. 2-bis, co. 3).

2.1 LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già con il Piano Nazionale Anticorruzione, aveva previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni.

Successivamente, l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 1134 del 8 novembre 2017, ha approvato le "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"; tali Linee Guida sostituiscono le precedenti disposizioni previste dalla determinazione n. 8/2015, chiarendo la portata applicativa e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dalla normativa (legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013, come novellati dal d.lgs. 97/2016) a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti, al pari delle pubbliche amministrazioni (anche se in misura non sempre coincidenti) agli obblighi finalizzati a prevenire la corruzione e ad assicurare la trasparenza nell'azione amministrativa, rispetto ai quali l'ANAC ha una potestà di vigilanza.

Tale delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, pone particolare enfasi sul rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house definite ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, all'art. 2, comma

1, lettera o) e sulle Società indirettamente controllate, per le quali la capogruppo assicura che adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 in coerenza con il gruppo8. Per tali soggetti si applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione che all'attività svolta, "in quanto compatibile".

In particolare, con riferimento alle società e agli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni, si ritiene che la compatibilità vada valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici, o ancora i casi di attività svolte in regime di privativa.

Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione. Riguardo alla definizione di "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea", la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 chiarisce a quali attività faccia riferimento il legislatore quando limita la trasparenza a tali ambiti.

Le Linee Guida, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, confermano anche per le Società in controllo pubblico, ai sensi del co. 2-bis dell'art. 1 della legge 190/201, introdotto dal d.lgs. 97/2016, l'obbligo di adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, 231.

Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Le Società, che abbiano o meno adottato il "modello 231", definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

Nei casi in cui le Società decidano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPCT ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege n.190 del 2012 sono elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nell' Organo Amministrativo o in altro organo con funzioni equivalenti.

Il presente Piano è stato redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione sulla base di quanto riportato nelle suddette Linee Guida predisposte dall'ANAC. In conformità a quanto previsto

dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», l'ANAC ha adottato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 il "Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021". Con tale documento il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Per tale motivo il PNA contiene rinvii a delibere dell'Autorità, che si intendono parte integrante dello stesso. L'obiettivo è quello di rendere disponibile con il PNA non solo un atto di indirizzo, ma anche uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Da ultimo l'ANAC ha adottato il nuovo "Piano Nazionale Anticorruzione 2022" che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla figura del RPCT e struttura di supporto, sul pantouflage e sui conflitti di interesse nei contratti pubblici. Si intendono superate, rispetto al PNA 2019, le indicazioni sul RPCT e struttura di supporto, sul pantouflage e sui conflitti di interesse nei contratti pubblici.

Per tutto ciò, alla luce delle intervenute modifiche legislative la Società è tenuta ad adottare misure idonee a prevenire il fenomeno corruttivo e a garantire la trasparenza della propria azione amministrativa, prevedendo da un lato che i responsabili della prevenzione della corruzione comunichino ogni tipo di segnalazione sospetta in cui incorrano e individuando dall'altro lato la necessità di identificare il titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici. In ambito di Trasparenza, con riferimento ai contratti pubblici, sono state inoltre riviste le modalità di pubblicazione che non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni "per appalto" allegando tutti gli atti di riferimento, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di ciascun contratto pubblico.

Sulla base di tali indicazioni il presente Piano è stato elaborato in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

2.2 Definizione del concetto di "Corruzione"

A proposito di "corruzione", è opportuno ricordare che la legge n. 190/2012, con cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Convenzione di Merida, non contiene una definizione specifica del termine.

Da alcune norme e dall'impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato più ampio di corruzione, non riferito esclusivamente alla nozione contenuta nel Codice penale.

L'Autorità, in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge n. 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

In tal senso, la nozione di corruzione assunta dalle norme del "pacchetto" anticorruzione, è tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione"), e i reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva", ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

I Piani Nazionali Anticorruzione hanno cercato di definire il "fenomeno corruttivo" in diversi modi:

- nel PNA 2013, "l'abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati";
- nei PNA 2015, 2016, 2017 e 2018, "decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni da fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari";
- nel PNA 2019 "con la legge 190/2012 ...si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio". E ancora, "Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali"

È necessario quindi prestare attenzione ad atti e comportamenti che, seppur non riconducibili a specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse e nelle quali sono coinvolte risorse pubbliche.

3. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge n. 190/2012 precisa che l'attività di elaborazione del Piano, nonché delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione ma spetta al RPCT.

Tuttavia, il ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla elaborazione del piano e al monitoraggio, non può essere svolto esclusivamente dal RPCT ma necessita del contributo attivo di altri soggetti che operano all'interno dell'organizzazione.

La rappresentazione grafica che segue illustra i principali soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione



3.1 ORGANO DI INDIRIZZO

L'Amministratore unico è l'organo di indirizzo che deve:

- a) nominare il RPCT, tenendo conto delle competenze e dell'autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperandosi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- b) adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPCT; in particolare l'art. 1 co. 8 della legge n. 190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC";
- c) valorizzare in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- d) creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possano condizionarne le valutazioni;
- e) assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- f) promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

3.2 RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT)

La figura del Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC) è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed attenzionata dall'Autorità attraverso le Linee Guida n. 1134/2017 sulle società in controllo pubblico, la delibera n. 840/2018, il PNA 2018 e il PNA 2019-2021.

Il ruolo e i poteri di tale figura professionale sono stati poi ulteriormente ampliati dal legislatore con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della richiamata legge n. 190 del 2012, che ha unificato in capo ad un unico soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza (RPCT).

La legge attribuisce al RPC l'obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente.

L' art 1, co. 7, stabilisce che il RPCT è individuato dall' Organo di indirizzo, tra i dirigenti interni alla Società, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Il RPCT deve avere un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del suo funzionamento, non deve essere in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e, per quanto possibile, non deve essere coinvolto in processi a rischio.

In relazione alle funzioni attribuite, il RPCT deve dare tempestiva comunicazione all'Organo di vertice dell'avvio nei suoi confronti di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, di ogni ipotesi di rinvio a giudizio, nonché di condanne erariali o del giudice civile o del giudice del lavoro, anche non definitive.

➤ Compiti e funzioni

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza:

- a) predisporre/aggiorna in via esclusiva il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione; la proposta di Piano è elaborata sulla base delle informazioni e notizie rese dai dirigenti/responsabili che sono chiamati alla necessaria collaborazione;
- b) segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo di Vigilanza (OdV) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- c) vigila, con le modalità che ritiene opportune, sulla idoneità ed attualità del Piano adottato, anche con riferimento ai processi a rischio mappati, nonché sull'osservanza delle misure e dei presidi previsti da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- d) segnala all'organo amministrativo e al Referente della funzione disciplinare probabili violazioni delle misure del Piano, per l'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare avverso gli autori della violazione;

- e) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché propone le modifiche dello stesso quando sono accertate significative e non trascurabili violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione aziendale o nell'attività della società;
- f) predispose, entro i termini di legge, la relazione annuale relativa all'attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito aziendale secondo le indicazioni dell'ANAC;
- g) in quanto Responsabile per la trasparenza, ha un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Vigilanza (OdV), all'Autorità nazionale anticorruzione;
- h) controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato ed ha competenza sui casi di riesame nell'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33/2013;
- i) vigila in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, nel rispetto del d.lgs. n. 39/2013, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgenza delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità;

Per i poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi si rinvia alla Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"; al riguardo è utile ricordare che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art.18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza".

- j) nel caso in cui riceva una segnalazione o comunque riscontri fenomeni di corruzione in senso ampio, ha poteri di verifica, controllo e istruttori, come definiti dall'ANAC nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, cui per completezza si rinvia;

In sintesi, è ammessa l'acquisizione di atti e documenti da parte del RPCT e l'audizione di dipendenti (da verbalizzare, o comunque da tracciare adeguatamente) nella misura in cui tali attività consentono al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione, non al fine dell'accertamento di responsabilità o della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, ma per poter, se necessario, attivare gli organi sia interni che esterni alla Società competenti al riguardo, ovvero per calibrare il PTPC rispetto ai fatti corruttivi che possono verificarsi. Il RPCT non può svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti, a pena di sconfinare nella competenza dei soggetti a ciò preposti all'interno della Società ovvero della magistratura. Il potere istruttorio va utilizzato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Il RPCT può avvalersi del

supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività cui il RPCT è tenuto. Tutti i dipendenti hanno il dovere di corrispondere alle richieste del RPCT.

- k) sollecita l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), indicandone il nome all'interno del PTPC (RASA);
- l) ha un ruolo di primo piano nella gestione delle segnalazioni del Whistleblower;
- m) verifica il rispetto degli obblighi a carico dei dirigenti;
- n) provvede a trasmettere a tutti i dirigenti apposita mail per l'attuazione del PTPCT.

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione si relaziona con l'Amministratore Unico per i singoli procedimenti disciplinari, con gli organismi di controllo interno e con i singoli dirigenti e funzionari per quanto di rispettiva competenza.

3.3 I DIRIGENTI

I dirigenti partecipano al processo di gestione del rischio nell'ambito dei settori di rispettiva competenza; in particolare:

- a) valorizzano la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- b) partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- c) curano lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovono la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- d) assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale;
- e) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- f) segnalano eventuali situazioni di illecito al RPCT;
- g) vigilano sull'applicazione del Codice Etico e di Comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti provvedimenti disciplinari;
- h) attivano tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate mancanze/differenze nell'applicazione del PTPCT in accordo con il RPCT.

3.4 I DIPENDENTI

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio.

In particolare, essi sono tenuti a:

conoscere ed osservare le misure contenute nel PTPCT;

- a) ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Società;
- b) comunicare le eventuali situazioni di illecito tramite i canali messi a disposizione dalla Società;
- c) segnalare gli eventuali casi di personale situazione di conflitto di interessi ed osservare il dovere di astensione dal compiere le attività interessate;
- d) osservare quanto stabilito dal MOGC 213 della Società di cui il Codice Etico e di Comportamento ne costituisce parte integrante;
- e) partecipare ai corsi di formazione assegnati.

Tutti i dipendenti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

Gli stessi, anche se privi della qualifica dirigenziale, mantengono comunque un livello di responsabilità personale per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione, previste dal piano di cui trattasi, costituisce illecito disciplinare.

3.5 IL RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante)

Il RASA è il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante. Tale Responsabile provvede all'implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo. Il PNA 2016/18 ha inteso l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

3.6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente istituisca un organismo che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, abbia il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOGC 231. Pertanto, Pescara Energia S.p.A. ha provveduto a nominare il proprio Organismo di Vigilanza costituito da tre componenti esterni.

Nel sistema generale di prevenzione della corruzione, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e della legge n. 190/2012, vi deve essere un costante coordinamento tra OdV ed RPCT.

L' Organismo di Vigilanza:

- partecipa al processo di gestione del rischio corruttivo offrendo un supporto al RPCT e agli altri attori;
- è chiamato ad esprimere un parere sul Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società;

- si raccorda con il RPCT nel caso in cui lo stesso ritenga che un determinato evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante anche ai fini del Modello 231;
- gestisce la ricezione delle segnalazioni sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Whistleblowing, condividendole con il RPCT, se rilevanti ai fini 231;
- condivide con il RPCT, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto, alla valutazione e al trattamento dei rischi.

3.7 IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD O DPO)

In ottemperanza all'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali delle persone fisiche, TUA S.p.A. ha nominato il Responsabile della Protezione Dati.

Il RPD è incaricato di fornire pareri e consulenza al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che trattano dati personali, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, e dalle altre disposizioni emanate in materia, e di sorvegliarne l'osservanza.

Pertanto, considerate le implicazioni pratiche tra il Regolamento e gli obblighi di pubblicazione di cui la d.lgs. n. 33/2013, il RPD costituisce una figura di riferimento per il RPCT chiamato a contemperare le modalità di pubblicazione con il limite della riservatezza dei dati.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Pescara Energia S.p.A. in attuazione dei chiarimenti dati dall'ANAC e che obbligano le Società pubbliche alla stesura del PTPCT, già si è uniformata negli anni precedenti, introducendo in maniera strutturata nella propria organizzazione il predetto Piano, con la nomina anche di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e con l'intento di programmare, in considerazione di cambiamenti intervenuti, una serie di azioni e attività volte ad identificare le aree di rischio e i rischi specifici, con i rimedi ritenuti più appropriati per la loro rimozione, al fine di ottenere un modello organizzativo che garantisca, sia una gestione efficiente che un sistema efficace di controlli preventivi e successivi.

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, di un mutamento strutturale della società o di una rilevante modifica normativa. L'approvazione viene effettuata dall'Amministratore Unico su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ed approvate sempre dall'Amministratore Unico.

Così, il verificarsi di un episodio di corruzione, di condanna per cattiva gestione delle risorse pubbliche, di una sanzione disciplinare per violazione dei doveri dei funzionari o di una segnalazione al responsabile o all'Autorità, sarà da considerare evento significativo cui dovrà corrispondere una rivalutazione del rischio e dell'adeguatezza delle misure, nella prospettiva di un loro rafforzamento.

Inoltre, l'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 prevede che il Piano debba essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto previsto nel Comunicato 17 gennaio 2023 da parte del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha deliberato di rinviare la data per

l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l'anno 2023, al 31 marzo 2023. Ciò con l'intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico.

Difatti, come noto, in data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione, strumento che per molte amministrazioni (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente chiamato ad adottarlo. Il Piano dovrà essere approvato in forma semplificata per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

In proposito, si fa osservare che il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è un documento che definisce la strategia di prevenzione della corruzione nell'ambito della singola amministrazione. Questa strategia nasce da una preliminare analisi dell'organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento della stessa in vista di una possibile esposizione alla corruzione.

Al riguardo, si precisa che ai sensi della normativa di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l'anno 2023 Il PTPCT illustra quindi una serie di iniziative coerenti tra loro, volte a ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.

Tra i suoi contenuti il PTPCT deve ricomprendere la descrizione del sistema di "gestione del rischio".

Il PTPCT risponde, inoltre, alle seguenti esigenze: individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; prevedere, per le attività individuate a maggior rischio di corruzione, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; prevedere, con particolare riferimento alle stesse attività, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con essa stipulano contratti o che siano interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti esterni con i dipendenti della Società.

4.1. Approccio Operativo

L'aggiornamento del **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (P.T.P.C.T. 2023-2025) di Pescara Energia S.p.A., riflette tutti i suggerimenti previsti e contemplati nelle linee guida A.N.A.C. innanzi richiamate, altresì, nella sua natura di documento dinamico assorbe anche quelle misure specifiche e speculari che di volta in volta risultassero necessitate, tenuto conto di eventuali cambiamenti della struttura organizzativa, dell'organico in dotazione e delle funzioni/esigenze della Società.

In questa direzione il contenuto del presente documento sposa lo sviluppo degli ambiti stabiliti nel PNA, con l'intento fattuale di:

- **individuare** specificamente soggetti coinvolti nella prevenzione, con i relativi compiti, le responsabilità e le modalità di raccordo con il R.P.C.T.;

- **individuare** le aree di rischio di corruzione, desunte dalle competenze previste nell'organigramma della Società;
- **effettuare** la graduazione del livello di rischio, che dovrà essere operata dai soggetti che operano nelle aree a tali scopi individuate;
- **individuare**, con riferimento alle aree di rischio, le misure obbligatorie ed ulteriori per prevenire il rischio, mediante il coinvolgimento dei titolari del rischio, ovvero, di coloro che hanno la responsabilità e l'autorità per gestire il rischio stesso;
- **prevedere** obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T. chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- **individuare** tempi e le modalità di verifica dell'efficacia e dell'attuazione del Piano, nonché gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto;
- **monitorare** i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

In tale contesto, le strategie di prevenzione che saranno perseguite si sostanziano in misure dirette a:

- **ridurre** le occasioni che possano sfociare in eventi corruttivi;
- **aumentare** la capacità di scoprire casi di corruzione;
- **creare** un contesto sfavorevole alla corruzione.

Resta bene inteso che lo scenario di tutte le azioni, anche in termini di proposta di Piano a seguito di appositi audit interni alla Società, ruotano intorno al RPCT che è/sarà chiamato a svolgere i seguenti compiti e attività:

- **propone** ogni anno all'Amministratore Unico che provvederà, con proprio atto monocratico, all'aggiornamento del - P.T.P.C.T. - (n.b. la stesura non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- **elabora**, d'intesa con la struttura competente, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione - formazione specifica - come elabora programma di formazione generale;
- **verifica** l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità a prevenire i fenomeni corruttivi o comunque situazioni di illegalità, proponendo le opportune modifiche in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni, o mancanze, o, qualora intervengano variazioni organizzative e quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione del Piano;
- **segnala** tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- **predispone** e trasmette al personale Aziendale la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- **promuove**, coordinandosi con i preposti alle Funzioni Aziendali, idonee iniziative per la capillare diffusione dei principi indicati dal Piano, monitorandone l'attuazione e l'assimilazione;

- **procede**, nell'ambito delle inchieste interne, all'audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- **sollecita** gli Organi Aziendali competenti alla comminazione delle sanzioni disciplinari informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione/attuazione, nei casi in cui vengano ravvisate violazioni di legge; invia dettagliata relazione all'Organismo di vigilanza per gli adempimenti di competenza;
- **predispone** la relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno salvo diversa indicazione da parte dell'ANAC, indicandovi i risultati delle attività svolte, da pubblicare sul sito della società scadenza differita al 31 marzo 2021 come da Comunicato del Presidente dell'Autorità del 02 dicembre 2020;
- **assicura/provede** che il PTCPT sia pubblicato sul sito internet della Società, all'interno della sezione Società Trasparente/Altri Contenuti, dandone comunicazione ai Soci ed a tutto il personale della Società, ai Componente del Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza.

5. Governance della Società

Il sistema di governo di Pescara Energia S.p.A. è retto dalla presenza dei seguenti Organismi, statutariamente previsti:

- **Assemblea** (nella persona del Sindaco -Socio Unico Comune di Pescara)
- **Amministratore Unico** (di nomina dell'Assemblea)
- **Collegio sindacale** (di nomina dell'Assemblea)
- **Revisore Unico** (di nomina dell'Assemblea)
- **Organismo di Vigilanza** (di nomina dell'Amministratore Unico)

I principi e le modalità di funzionamento dei predetti Organismi, oltre che dalle Leggi, sono regolamentate dallo Statuto, aggiornato, secondo le disposizioni previste dal D.lgs 175/2016 e smi. La struttura organizzativa dettagliata nell'Organigramma è stata pubblicata nella sezione del sito web dedicata alla "Società trasparente". L'elaborazione e l'aggiornamento del PTCPT presuppone, comunque, il diretto coinvolgimento dell'Amministratore Unico.

Il presente Piano rappresenta il documento fondamentale sia per l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, sia per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione che Pescara Energia intende perseguire e al tempo stesso è il risultato di una attenta analisi dell'organizzazione della Società, delle regole ovvero della prassi di funzionamento in essa presenti.

6. Il contenuto del PTCPT.

Finalità del Piano è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Spetta alla Società di valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende:

- l'analisi del contesto (interno ed esterno);
- la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio);

- il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

L'analisi del contesto

L'analisi del contesto riguarda sia l'interno che l'esterno;

- all'interno consiste nella mappatura dei processi propri della Società, questa deve essere ripetuta ogni qualvolta vi sia una riorganizzazione;
- passando all'analisi del contesto esterno, si devono evidenziare le caratteristiche ambientali che possono favorire la corruzione, a tal fine si individuano i soggetti che per vari titoli interagiscono con la Società.

L'identificazione del rischio

L'identificazione del rischio e la valutazione del rischio di corruzione è attività centrale per la costruzione di una efficace strategia di prevenzione della corruzione, avendo l'obiettivo di individuare quegli eventi rischiosi che potrebbero verificarsi in relazione ai processi mappati, incidendo sull'attività dell'ente pubblico e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico predefiniti.

I rischi di corruzione si annidano in comportamenti quali:

- uso distorto o improprio della discrezionalità;
- alterazione e manipolazione di informazioni e documentazione;
- rivelazione di notizie riservate;
- alterazione dei tempi;
- elusione delle procedure e dei controlli,
- manovrare le procedure e le attività;
- conflitto di interessi.

La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso;

L'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

- sulla Società in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione

Il trattamento del rischio: le azioni da intraprendere

La fase successiva, relativa al trattamento del rischio, è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione

degli eventi rischiosi. Occorre, cioè individuare apposite misure di prevenzione della corruzione che, da un lato siano efficaci, dall'altro siano sostenibili da un punto di vista economico ed organizzativo (altrimenti il PTPC sarebbe irrealistico e rimarrebbe inapplicato) e siano, infine, calibrate in base alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai principi di:

- a) neutralizzazione della causa del rischio;
- b) sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- c) adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Per quanto sopra indicato, necessitano misure idonee ad impedire la realizzazione dei fenomeni corruttivi, tramite:

- predisposizione di corsi di formazione per livelli di appartenenza;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (in generale dei servizi di governance, bandi di gara);
- pubblicare nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo d'indirizzo;
- curare che nella Società siano rispettate le disposizioni del d.lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Il sistema di controllo della società è articolato in due livelli ovvero:

1° livello quello svolto dall'RPCT preposte al monitoraggio e alla gestione dei rischi tipici;

2° livello, ovvero quello svolto dall' Internal Audit.

Infine, va assicurata la formazione continua ai dipendenti per le materie di interesse al contrasto della corruzione e trasparenza.

Per quanto concerne le aree a rischio corruzione necessita operare su protocolli operativi a campione, con particolare riferimento alle procedure di affidamento gare e contratti, nel rispetto della gradualità disciplinata dalle norme regolamentari.

Il presente Piano, una volta approvato e ogni qualvolta venga modificato, deve essere pubblicato sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione"- e ne deve essere data informativa al Socio, ai componenti del Collegio sindacale, all'Organismo di Vigilanza, ai dipendenti e ai collaboratori.

Con l'intento di dare il massimo risalto e la più ampia visibilità alle attività della Società, mensilmente, sono state monitorate tutte le sezioni del sito con l'aggiornamento delle varie sezioni in concomitanza con l'avanzamento dell'attività amministrativa.

7. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Rispetto agli indicatori di misurazione che è possibile utilizzare per monitorare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione, si riportano gli esempi, suddivisi per tipologia, forniti dall'ANAC nella Tabella 8 dell'Allegato 1 al PNA 2019.

TIPOLOGIA DI MISURA	ESEMPI DI INDICATORI
controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
trasparenza	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	numero di incontri o comunicazioni effettuate
regolamentazione	verificaadozione di un determinato regolamento/procedura
semplificazione	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi
formazione	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
sensibilizzazione e partecipazione	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
rotazione	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
segnalazione e protezione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
disciplina del conflitto di interessi	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente
regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo

8. Definizione dei flussi di informazione verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e verso l'Organismo di Vigilanza

Nello spirito di raccogliere i migliori risultati possibili il RPCT ha istituito una linea diretta informatizzata che permette un rapido ed efficiente interscambio di dati tra i vari settori e servizi societari, potendo, così, effettuare in tempo reale verifiche a campione sui procedimenti amministrativi e sugli atti prodotti dai responsabili dei servizi a maggior rischio. L'Odv, inoltre, per meglio esercitare le funzioni ad esso demandate ha provveduto a stilare un apposito Regolamento

dei flussi informativi, così come, per una maggiore efficacia delle azioni di prevenzione è stato istituzionalizzato:

che il RPCT possa partecipare alle sedute dell'Organismo di Vigilanza e svolgere i controlli e le attività di sua competenza di concerto con l'Organismo di Vigilanza, ferme restando le esclusive responsabilità discendenti dalla Legge 190/2012;

che l'Organismo di Vigilanza, il RPCT e il Collegio Sindacale si coordinino tra di loro mediante la trasmissione dei verbali, documenti e informazioni acquisite, nonché di svolgere verifiche congiuntamente;

che, per eventuali segnalazioni fosse istituita, come di fatto è avvenuto, una casella di posta elettronica dedicata al RPCT, consultabile unicamente dallo stesso Responsabile: rpct@pescaraenergiaspa.it.

9. AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.T.

In continuazione con le buone prassi del 2023, anche per l'anno corrente si avanzerà nella stessa direzione, in primis mediante l'aggiornamento costante del Modello di Organizzazione e Gestione. A tali fini già si prevedono:

a) ATTIVITÀ DI AUDIT SUL SISTEMA DI CONTROLLO EX D.LGS.231 - Per il piano di verifiche da svolgere nell'anno 2023 - con conseguente rilascio di report informativo - sarà previsto un calendario avente ad oggetto i processi sotto indicati:

- a. Gestione fornitori
- b. Pianificazione, Amministrazione e Controllo
- c. Sicurezza sul lavoro
- d. Gestione risorse umane
- e. Gestione acquisti
- f. Legale e societario

b) EROGAZIONE PER AUTOVALUTAZIONE SCHEDE DI PROCESSO 231 - Per il 2023 il RPCT in collaborazione con l'OdV programmerà l'erogazione delle Schede di processo 231 al personale dipendente con verifiche relative:

- Incontro con i singoli dipendenti
- Incontro con il Collegio Sindacale e Revisore dei conti.
- Tavolo della Trasparenza con RPTC e DPO.
- Altre attività di supporto all'OdV.

c) PROTOCOLLI E PROCEDURE - Oltre ai regolamenti interni già esistenti ed in fase di elaborazione, saranno formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono - nelle singole aree di rischio - una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo. Si fa innanzitutto riferimento ai Protocolli specifici in materia di prevenzione della corruzione da delinearsi in seno al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui il RPCT dovrà valutare la corretta applicazione. Verrà inoltre mappato un processo di valutazione, che

riguarda non solo il Modello organizzativo "231" ma anche può essere utilizzato per l'attività di Internal Auditing in seno alla Società.

- d) Individuazione di ulteriori attività a rischio corruzione, sia attive che passive, in coordinamento con l'aggiornamento della mappatura dei rischi, in corso di realizzazione, nell'ambito del MOGC 231
- e) Completamento della formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo riferita ai dipendenti impiegati nelle attività a più elevato rischio corruttivo.
- f) **Controlli** - In rapporto al grado di rischio, si provvederà a controlli specifici e valutazioni ex post dei risultati raggiunti, in particolare sull'organizzazione degli uffici, acquisti e affidamenti, gestione del personale, trasparenza e comunicazione delle attività svolte, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni patologici.

e) MONITORAGGI DEI TEMPI - Per tutte le attività dell'Ente verrà prestata attenzione al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, con riferimento alla durata media e monitorando eventuali scostamenti che si dovessero registrare per i singoli procedimenti.

Lo svolgimento di tali attività verrà effettuato dai singoli settori e attenzionato, per quanto di propria competenza, dal RPCT.

Il RPCT effettuerà verifiche a campione trimestrali sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative.

Delle stesse il RPCT tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale.

In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc., ed i beneficiari delle stesse.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza verificherà annualmente, anche a campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente punto e i risultati conseguiti.

f) - FORMAZIONE - La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione in quanto permette:

- lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte di soggetti consapevoli, con conseguente riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta in maniera inconsapevole;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- la creazione della competenza specifica necessaria al dipendente chiamato a svolgere una nuova funzione a seguito della rotazione;
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate;
- di evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Le Società in controllo pubblico devono, dunque, programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e dei comportamenti in materia di etica e di legalità (approccio valoriale);
- specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.

Nel PNA 2019, l'Autorità valuta positivamente un cambiamento radicale nella programmazione e attuazione della formazione, affinché sia sempre più orientata all'esame di casi concreti calati nel contesto societario e favorisca la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione.- Art.1, comma 9 lett. b) e c), legge n. 190/2012

Nel corso del 2022 considerato che il D.L. n.36/2022 (Decreto PNRR 2) dispone quanto segue "Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico" è stata avviata un'attività formativa, in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso tre moduli distinti di Formazione Obbligatoria;

1. **Corso Base:** Il corso è dedicato all'aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e adozione del nuovo Piano integrato di attività e organizzazione previsto dall' art. 6 del D.L. 80/2021, secondo i recentissimi interventi governativi (D.P.R. n. 81/2022 e adozione del Piano tipo di cui al D.M. 24/6/2022) in tema di misure di prevenzione della corruzione, monitoraggio della sostenibilità delle misure previste e trasparenza generale dell'azione amministrativa. Il corso ha affrontato le ultime indicazioni ANAC in tema di anticorruzione, anche con riferimento alla tutela del soggetto che segnala illeciti (Delibera 469/2021 e recepimento della Direttiva UE 2019/1937), nonché al nuovo codice di comportamento dell'ente ed alle recentissime novità operative in tema di accesso civico generalizzato, secondo gli insegnamenti del Supremo Organo di Giustizia amministrativa;
2. **Corso per personale operante in area tecnica:** Il corso è dedicato alle attività più esposte al rischio corruzione riguardanti la contrattualistica pubblica ed in particolare la gestione dei finanziamenti connessi al PNRR, affronta le novità recate dalla recentissima legislazione nazionale di semplificazione sia con riferimento al rispetto dei termini fissati per il completamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed alle conseguenze in termini di responsabilità amministrativa del R.U.P., anche in caso di cd. danno da concorrenza, sia con riguardo ai profili applicativi ed al rispetto delle norme sulla trasparenza in tema di bandi e affidamenti pubblici. I processi dell'area contrattualistica pubblica vengono analizzati con riferimento al rilievo contabile, con esame di sentenze delle Corti dei Conti, per la figura del R.U.P. e con riferimento al rilievo penale, amministrativo e disciplinare.
3. **Corso per personale operante in area amministrativa:** Il corso è dedicato agli adempimenti dell'area amministrativa con riferimento al PTPCT ed al Piano integrato di attività e organizzazione, nonché all'attuazione delle misure per le attività più esposte al rischio corruzione relative ad autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, concorsi e progressioni di carriera, affronta tutte le funzioni del responsabile finanziario per la corretta tenuta degli equilibri di bilancio, nonché l'esame, nella materia della spesa pubblica,

degli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 della Costituzione, con riferimento alla propria autonoma previsione normativa di ogni spesa, ai controlli - anche giurisdizionali e alle finalità istituzionali dell'impiego delle somme nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprendono quelli di efficacia, economicità e trasparenza).

Relativamente alla formazione del **RPCT** nell'anno 2022, si evidenzia la partecipazione ai corsi:

"Il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione" : Indicazioni operative per gli obblighi di pubblicazione" - "Etica Pubblica: Formazione Obbligatoria Anticorruzione" - "PTPCT 2022/2024 e PIAO: Vademecum Anac" - "Procedimento disciplinare: Presupposti e ruolo dell'RPCT" - "Monitoraggio PTPCT e PIAO".

g) CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO - I codici di comportamento non vanno confusi, come spesso l'Autorità ha riscontrato, con i codici "etici", che hanno una dimensione "valoriale" e non disciplinare, in quanto adottati dalle amministrazioni al fine di fissare doveri, spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento, rimessi alla autonoma iniziativa di gruppi, categorie o associazioni di pubblici funzionari.

Infatti con tali codici vengono individuate anche sanzioni etico-morali - al di là di conseguenze di altra natura eventualmente previste - che vengono irrogate al di fuori di un procedimento di tipo disciplinare, in quanto fondate essenzialmente sulla riprovazione che i componenti del gruppo esprimono in caso di violazione delle regole autonomamente fissate.

I codici di comportamento, invece, fissano doveri di comportamento che hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione, di tipo morale, del funzionario ovvero dalla sua personale convinzione sulla bontà del dovere. Essi vanno rispettati in quanto posti dall'ordinamento giuridico e, a prescindere dalla denominazione attribuita da ogni singola amministrazione al proprio codice, ad essi si applica il regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole comportamentali (art. 54, co. 3, del d.lgs. 165/2001).

h) WHISTLEBLOWING

L'articolo 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e poi modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, introduce le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il cosiddetto whistleblowing.

Tale istituto intende tutelare il dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, affinché, in conseguenza della segnalazione non sia sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

La stessa tutela è riconosciuta anche ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Il legislatore ha ritenuto che la particolare posizione di insider nella quale si trovano determinati soggetti, li ponga, più di altri, in condizione di conoscere eventuali condotte illecite che si verificano all'interno delle pubbliche amministrazioni, ma che, al contempo, li lasci troppo esposti a seguito della segnalazione delle stesse e che, pertanto, ne vada rafforzata la tutela.

Pescara Energia SPA, ha attivato una procedura che presenta tutte le caratteristiche tecniche previste dalle norme, attraverso la quale i dipendenti della stessa, i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società, se in ragione del proprio rapporto di lavoro, vengono a conoscenza di condotte illecite, possono segnalarle al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, , senza che sia rivelata la loro identità.

10. Rotazione del personale e/o distinzione delle competenze

La misura della rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è sicuramente una delle principali misure individuate dal legislatore per la prevenzione della corruzione, a tal punto da essere richiamata ai commi 4,5 e 10 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012. Elemento fondamentale per una corretta applicazione della misura in esame è sicuramente la sua programmazione pluriennale, con l'individuazione:

- dei criteri;
- delle tempistiche;
- delle modalità di attuazione;
- degli uffici da sottoporre a rotazione;
- delle caratteristiche della stessa (ad es. funzionale o territoriale);
- della sua periodicità.

In aggiunta a quanto sopra indicato per una corretta programmazione della rotazione c.d. "ordinaria", è altrettanto importante che la società provveda ad individuare le azioni formative e di accrescimento professionale dei propri dipendenti, tali per cui sia più agevole realizzare la rotazione del personale, senza incidere sulla qualità e tempestività dei servizi offerti alla collettività. La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del personale dipendente. Il principio di cui al presente punto, nell'intento del PNA, è diretto a ridurre il rischio correlato a relazioni particolari e privilegiate tra personale ed utenti, tuttavia, nel caso di Pescara Energia S.p.A., non è stato possibile attivare nell'organizzazione un vero e significativo processo di rotazione un percorso praticabile in considerazione:

- del numero contenuto dei dipendenti rispetto alla peculiarità delle funzioni svolte;
- delle caratteristiche delle attività e procedure svolte che richiedono professionalità specialistiche per le diverse funzioni;
- dell'esigenza di contenere i costi e i tempi delle procedure in funzione anche della spesa

- dei relativi finanziamenti pubblici;
- delle specifiche competenze attribuite ai settori della Società ed ai rispettivi Responsabili, dotati di esperienze distinte e peculiari.

11. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

La disciplina della trasparenza - di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 - è parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione. La trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività sia sull'organizzazione. Nel Piano vanno specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

11.1 Principi generali sulla Trasparenza

In quanto Società di diritto privato in controllo pubblico, Pescara Energia Spa è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al DLgs. 33/2013.

In particolare la Società è tenuta:

- Alla pubblicazione dei dati previsti dalla normativa sopracitata;
- Alla realizzazione della sezione "Società trasparente" nel proprio sito internet;
- Al controllo e monitoraggio costante dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini, sia con riguardo ai dati non pubblicati sul sito (c.d. accesso civico), sia in relazione ad ulteriori richieste (c.d. accesso civico generalizzato).

12. ACCESSO CIVICO

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 stesso.

Per semplificare l'accesso dei cittadini agli atti della Società con delibera dell'Amministratore Unico del 05 novembre 2020 è stato approvato il Regolamento per l'Accesso Civico e pubblicato nella apposita sezione del sito internet.

L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-bis prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2) è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: • La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. • La sicurezza nazionale. • La difesa e le questioni militari. • Le relazioni internazionali. • La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato. • La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. • Il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: • La protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia. • La libertà e la segretezza della corrispondenza. • Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

13. SOGGETTI COINVOLTI

Per l'aggiornamento del Piano, con le azioni in precedenza lumeggiate, su iniziativa del RPCT, è previsto il coinvolgimento dell'Organo di amministrazione della Società e delle figure tecniche apicali, inoltre, seguirà formale comunicato ai diversi soggetti interessati mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

ENTRATA IN VIGORE E DIVULGAZIONE

Il presente PTPCT 2023-2025 ha durata triennale ed entrerà in vigore successivamente all'avvenuta pubblicazione sul sito web aziendale, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.